



## **ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISONZO” – GRUPPO DI RICERCA STORICA ODV STATUTO SOCIALE**

**approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria tenuta in Gorizia il giorno 28 ottobre 2020**

### **Art.1 - DENOMINAZIONE E SCOPO**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta di volontariato denominata “Isonzo gruppo di ricerca storica (GRS) ODV – organizzazione di volontariato” di seguito indicata come Associazione, è un’organizzazione di utilità sociale su base volontaria, fondata il 21 marzo 2006. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l’esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della legge. I contenuti e la struttura dell’Associazione apolitica sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l’effettiva partecipazione dei soci alla vita e alle attività della organizzazione. L’Associazione si propone le seguenti finalità:

- lo studio, la ricerca e la salvaguardia della memoria storica di eventi accaduti nell’Isontino nel corso degli ultimi due secoli, con particolare riguardo ai conflitti del Novecento e alle genti del territorio coinvolte;
- la promozione nel loro ricordo la cultura ed il valore irrinunciabile della Pace attraverso attività di carattere storico-culturale e la pubblicizzazione del patrimonio collezionistico di interesse storico esistente nella proprietà dei singoli soci.

L’Associazione privilegia l’ambito di applicazione al periodo della Prima Guerra Mondiale con possibilità di operare secondo quanto previsto dalle leggi vigenti regionali e nazionali.

### **Art.2 - ATTIVITA’ CONNESSE ED ESCLUSE**

Si considerano attività connesse a quella istituzionale:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

L’Associazione può svolgere altre attività comunque e sempre connesse od affini a quelle sopra elencate, nonché utili alla realizzazione degli scopi statuari, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l’esercizio delle suddette attività culturali l’Associazione può avvalersi di strumenti mediatici, siano essi cartacei, audiovisivi o informatici, anche mediante l’apertura di un proprio sito in rete Internet.

Per i medesimi fini l’Associazione può cooperare con Istituzioni e Enti culturali pubblici, o con Fondazioni e associazioni culturali private, aventi sede in Italia come nel territorio dell’Unione Europea.

L’Associazione opera prevalentemente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e può operare, compatibilmente ai fini statuari, sul territorio nazionale e anche nei paesi membri dell’Unione Europea.

L’Associazione non ha alle dipendenze personale a qualunque titolo remunerato.

### **Art.3 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO**

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

### **Art.4 - SOCI**

Possono aderire all’Associazione tutte le persone le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il numero dei soci è illimitato. I Soci hanno parità di diritti e di doveri. E’ ammessa l’adesione all’Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli

dell'Associazione), i quali avranno facoltà di designare un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea. La domanda di ammissione va presentata al Presidente dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della domanda scritta da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza ed è tenuto a motivarne l'eventuale reiezione. L'adesione ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Con la sua ammissione ogni Socio, unitamente alla tessera, riceve una copia dello Statuto.

#### **Art.5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato;
- b) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione. In tal caso l'Associato non ha diritto al rimborso della quota associativa, ne' ha alcun diritto sui beni dell'Associazione;
- c) per morosità almeno annuale nel versamento della quota sociale, salvo casi particolari che potranno essere valutati volta per volta dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso per morosità potrà essere riammesso nell'Associazione su delibera unanime del Consiglio Direttivo dopo la regolarizzazione delle quote arretrate;
- d) per radiazione, che viene pronunciata nei confronti del socio che con la sua condotta si pone in contrasto insanabile con le finalità perseguite dall'Associazione o sia di ostacolo all'attività e al buon andamento della vita sociale oppure costituisca con la sua presenza grave nocimento al buon nome della stessa.

Competente a deliberare la radiazione, sentite le ragioni dell'interessato, è il Consiglio Direttivo che delibera all'unanimità. Qualora un Socio destinatario della radiazione sia membro del Consiglio Direttivo, questi non partecipa alla sessione e alla delibera del Consiglio che lo riguarda. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso entro trenta (30) giorni il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera, con voto segreto, in via definitiva entro trenta giorni (30) dalla presentazione del ricorso.

Ogni deliberazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei Soci deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata e dovrà essere comunicata entro trenta (30) giorni per iscritto all'interessato.

#### **Art.6 - OBBLIGHI DEI SOCI**

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno dei soci, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita dell'Associazione.
2. I soci debbono svolgere le attività previamente concordate e le prestazioni da loro svolte, sono fornite a titolo personale volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. I soci si impegnano, altresì, a versare il canone associativo nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. Le quote associative sono uguali per tutti i soci, personali e intrasmissibili.
4. I soci sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
5. Le prestazioni e le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e di qualsiasi altra tipologia di rapporto dal contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

#### **Art.7 - DIRITTI DEI SOCI**

I Soci sostengono e condividono i fini, partecipano direttamente alle attività e alle manifestazioni della stessa

1. I soci, se in regola con la quota associativa annuale, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.
2. Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Associazione, di partecipare alle riunioni della Assemblea, di controllare l'attività dell'Associazione, di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
3. I soci possono frequentare i locali sociali, partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa, di fregiarsi del distintivo sociale.
4. I soci possono proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
5. I soci che svolgono attività di volontariato, iscritti in apposito registro sociale, sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi. I soci operano su base volontaria e non retribuita.
6. I soci possono esaminare i libri sociali.

#### **Art.8- DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la

loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.9 – DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari

#### **Art.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d)l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; e)l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

#### **Art.11 - CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali sono: a) il Presidente; b) il Vice-Presidente; c) il Segretario; d) il Tesoriere; e) i Consiglieri. Alle cariche sociali possono accedere tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ed autorizzate dal Consiglio Direttivo .

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.12 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è composta dalla totalità dei soci. Può essere ordinaria o straordinaria. Per partecipare all'assemblea i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

Il Consigliere anziano funge da presidente dell'Assemblea e il Segretario o altro socio delegato dal presidente dell'Assemblea ne redige verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto soltanto e ad un solo voto per delega.

#### **Art.13 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'elezione delle cariche associative; b) l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali; c) l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; d) accettazione di lasciti testamentari; e) approvazione del regolamento interno; f) approvazione o destinazione della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo; g) la nomina e la revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; h)la delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all'anno, entro il quarto mese, per l'approvazione del piano di attività, del conto preventivo e del rendiconto consuntivo. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta con comunicazione personale, anche telematica, almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o in delega, di almeno metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti e con voto palese per alzata di mano sui programmi sociali e sui bilanci nonché sulle proposte avanzate dai Soci in

Assemblea. A voto segreto per le delibere riguardanti persone e qualità delle persone.

Ogni tre anni l'Assemblea, a scrutinio segreto, elegge i sette Consiglieri membri del Consiglio Direttivo.

Almeno sette giorni prima di ogni elezione i Soci che intendono candidarsi devono notificare il proprio nominativo al Segretario dell'Associazione che predispose le schede elettorali vidimate con i nominativi dei Soci candidati eleggibili al Consiglio Direttivo.

#### **Art.14 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria con richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei Soci, inoltrata almeno 30 giorni prima al Presidente dell'Associazione per deliberare la decadenza del Consiglio Direttivo. Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Non è ammesso il voto di astensione.

L'Assemblea generale straordinaria può inoltre essere convocata dal Presidente per deliberare:

- a) modifiche statutarie. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza di due terzi (2/3) dei votanti;
- b) regolamenti interni sulle modalità di svolgimento delle elezioni sociali in applicazione delle norme statutarie. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti;
- c) su accettazione di donazioni o legati, siano essi mobili o immobili. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza di due terzi (2/3) dei votanti;
- d) lo scioglimento, la liquidazione, nonché la devoluzione dei beni dell'Associazione. Per la loro approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **Art.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri eletti tra i candidati più votati dall'Assemblea, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono svolgere la medesima funzione in altre associazioni non lucrative aventi identiche finalità.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tre Consiglieri.

Nella sua prima convocazione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e ripartisce le altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo attua i programmi e le direttive generali approvate dall'Assemblea e gestisce gli affari correnti. Delibera inoltre sulle domande d'iscrizione e sulle espulsioni dei soci e prende atto delle dimissioni presentate. Delibera sugli acquisti di materiali. Si esprime sull'accettazione di doni e legati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno e comunque si riunisce almeno il numero minimo di volte previsto per le Associazioni di Volontariato. Viene convocato a cura dal Presidente con avviso di convocazione scritta anche per via telematica. La convocazione è inviata almeno sette (7) giorni prima della riunione e deve indicare la data, l'ora di convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e il luogo prescelto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente e le decisioni sono deliberate a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio che rimangono assenti dalle riunioni per più di cinque volte consecutive per cause non imputabili a forza maggiore, decadono dall'incarico. I membri del Consiglio decaduti o che per ogni altro motivo cessano dalla loro carica, sono surrogati tra i primi dei non eletti all'ultima Assemblea Generale. A parità di voti accede il socio con maggior anzianità d'iscrizione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a presenziare, senza diritto di voto, uno o più Soci con compiti di consulenza in specifici settori.

Il Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dal voto dell'Assemblea generale straordinaria ai sensi dell'art.11 comma primo del presente Statuto provvede entro trenta (30) giorni da questa alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio e rimane in carica per la gestione degli affari correnti fino all'insediamento di quello subentrante.

Il Consiglio Direttivo è organo di controllo, esso viene istituito al superamento dei limiti di cui all' art.30 D.Leg.117.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome. Il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art.16 - PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi in nome e per conto dell'Associazione su mandato del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esplica funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Associazione.

La carica di Presidente è subordinata all'accettazione da parte dell'interessato. La carica di Presidente è incompatibile con quella di presidente in altra associazione avente finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto. Qualora nessuno tra i membri del Consiglio Direttivo accetti l'elezione a Presidente, il Consiglio in scadenza viene prorogato per un semestre entro il quale il Presidente uscente indice un'Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora dall'elezione del nuovo Consiglio Direttivo non si sia potuta ottenere l'accettazione alla carica di Presidente, quello in carica avvia le procedure di scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

### **Art.17 - VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Salvo quanto disposto nel comma successivo, la supplenza del Vice-Presidente è limitata alla sola gestione degli affari di ordinaria amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo avvenuta, il Vice-Presidente esercita il mandato e le funzioni ad esso spettanti sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

### **Art.18 - SEGRETARIO**

Il Segretario esercita le funzioni amministrative e logistiche dell'Associazione, tiene aggiornato l'elenco generale dei Soci, il registro dei Soci volontari e l'inventario dei beni. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Nell'espletamento di particolari incombenze il Segretario può avvalersi della collaborazione di altri Soci.

### **Art.19 - TESORIERE**

Il Tesoriere gestisce la contabilità dell'Associazione, introita e amministra le somme di denaro e i valori, a qualunque titolo devoluti a favore dell'Associazione rilasciandone regolare quietanza. Provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e gestisce la cassa per le spese correnti.

Il Tesoriere deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con completezza ed analiticità i movimenti contabili posti in essere redigendo dopo ogni chiusura di esercizio finanziario il conto consuntivo con la situazione economica e dei beni dell'Associazione.

Entro il quarto mese di ogni anno e prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il Tesoriere predispose in concorso con il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. Redige e trasmette all'Amministrazione Finanziaria la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali secondo quanto previsto dalle normative tributarie in vigore.

### **Art.20- L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art.21 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.22- L'ORGANO DI REVISIONE**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.23. - LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

#### **Art.124 - RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative; b) contributi dei soci; c) contributi di enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) contributi di privati; f) donazioni e lasciti testamentari ricevuti; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento, da inserire in una apposita voce di bilancio; i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei soci, almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

3. I fondi, ad eccezione della dotazione di cassa per le spese correnti, sono depositati presso un Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo in base a criteri di economicità e trasparenza.

#### **Art.25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione, il conto

consuntivo ed il bilancio preventivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute, compresi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. Gli utili o avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui agli artt. 1 e 2.

#### **Art.26 - I BENI**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

a) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

b) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

c) Da ogni eventuale bene materiale o immateriale, mobile o immobile appartenente all'Associazione per acquisto o pervenuto per erogazione liberale, donazione, lascito, legato, successione o altra causa prevista dal Codice Civile.

L'elenco dei beni eventualmente acquisiti durante l'anno sociale deve figurare nel registro di inventario e presentato all'Assemblea Generale Ordinaria.

#### **Art.27 - SEDE LEGALE E LOCALI DI ATTIVITA' SOCIALE**

L'Associazione ha sede legale in provincia di Gorizia. Per lo svolgimento della propria attività sociale l'Associazione può avvalersi di locali concessi in comodato d'uso gratuito o in locazione.

#### **Art.28 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate da almeno un quarto (1/4) dei soci al Consiglio Direttivo il quale, previa disamina, le sottopone all'Assemblea dei Soci.

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci avviene ai sensi dell'art.14 dello Statuto, ovvero con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.

#### **Art.29 - DURATA E SCIoglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è dovuto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Leg. 7 marzo 2005 n°82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

#### **Art.30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

II - Nelle more della destinazione di una sede sociale l'Associazione elegge in via provvisoria la propria sede legale in Gorizia, via del Collio n.20/b.

III - Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione e sostituisce analogo registrato a Gorizia in data 4 dicembre 2014.

IV - L'attuale Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla data di convocazione della prossima Assemblea Generale.

V - Per ogni eventuale controversia viene designato quale Foro Competente quello di Gorizia.